

IV COMMISSIONE PERMANENTE

(Difesa)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Incentivi per favorire, nelle regioni dell'arco alpino, il reclutamento di militari volontari nei reparti delle truppe alpine. C. 607-1897/A (<i>Seguito esame e conclusione</i>)	84
ALLEGATO (<i>Emendamenti</i>)	90

SEDE CONSULTIVA:

DL 216/2011: Proroga di termini previsti da disposizioni legislative. C. 4865 Governo (Parere alle Commissioni riunite I e V) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	87
--	----

SEDE REFERENTE

Mercoledì 18 gennaio 2012. — Presidenza del presidente Edmondo CIRIELLI. — Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa, Gianluigi Magri.

La seduta comincia alle 10.05.

Incentivi per favorire, nelle regioni dell'arco alpino, il reclutamento di militari volontari nei reparti delle truppe alpine.
C. 607-1897/A.

(*Seguito esame e conclusione*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 25 maggio 2011.

Edmondo CIRIELLI, *presidente*, comunica che sono state presentate 18 proposte emendative (*vedi allegato*).

Franco GIDONI (LNP), *relatore* ricorda che il provvedimento è stato inserito nel calendario dei lavori dell'Assemblea su richiesta del suo gruppo, nonostante si sia manifestata una sostanziale contrarietà

delle forze di maggioranza. Al fine di evitare l'approvazione di emendamenti soppressivi o tali da modificare radicalmente il testo, rivolge l'invito al ritiro di tutte le proposte emendative, al fine di consentire all'Assemblea di svolgere il dibattito sul testo attualmente in esame. Suggestisce quindi di deliberare direttamente sul conferimento del mandato al relatore, che avrà presumibilmente il compito di riferire in senso contrario.

Il sottosegretario Gianluigi MAGRI, nel dichiarare di rimettersi alla volontà della Commissione in merito al prosieguo dell'iter del provvedimento, si limita a esprimere una generale posizione di contrarietà riguardo ai contenuti in esso rappresentati. Sono, infatti, numerose le riserve riferite alle disposizioni recate dal provvedimento in esame, pur esprimendo, per motivi personali, la propria totale simpatia per il Corpo degli alpini.

Edmondo CIRIELLI, *presidente*, osserva che la proposta avanzata dal relatore non influisce in alcun modo sull'orientamento politico della Commissione, dal momento che esso verrà espresso nella votazione sul conferimento del mandato a riferire al-

l'Assemblea. Al riguardo, ricorda che in caso di mandato a riferire in senso contrario si procederà alla indicazione di un nuovo relatore.

Salvatore CICU (PdL) accoglie la proposta avanzata dal relatore di ritirare tutti gli emendamenti, consentendone così la ripresentazione per l'Assemblea. Rileva, tuttavia, che il provvedimento, nella sua originaria formulazione, presentava un impianto caratterizzato da profili di dubbia costituzionalità e sostanzialmente non condivisibili, solo parzialmente superati dall'iniziativa presentata dal presidente Cirielli. Pertanto, annuncia che il suo gruppo voterà in senso contrario sul mandato a relatore.

Augusto DI STANISLAO (IdV) reputa opportuno che il Governo si esprima sul merito del provvedimento, chiarendo quali siano gli elementi di contrarietà in esso ravvisati.

Francesco Saverio GAROFANI (PD) chiede alla presidenza precisazioni riguardo le conseguenze della votazione sul mandato al relatore.

Edmondo CIRIELLI, *presidente*, chiarisce che la Commissione potrà esprimere il proprio orientamento politico sul provvedimento attraverso la votazione del mandato al relatore, eventualmente conferendo il mandato a riferire in senso contrario ad un nuovo relatore.

Americo PORFIDIA (Misto) evidenzia che il lavoro svolto dalla Commissione ha consentito, attraverso opportune modifiche recate all'originaria proposta dall'iniziativa della presidenza, di giungere a un testo che, sia pur non pienamente condivisibile, ritiene possa essere sottoposto all'attenzione dell'Assemblea.

Il sottosegretario Gianluigi MAGRI, accedendo alla richiesta dell'onorevole Di Stanislao, precisa che il Governo non può condividere il provvedimento, quantomeno nell'attuale stesura. Ciò, in quanto realizza

una disparità di trattamento nell'ambito delle Forze armate, sia pure al fine di incentivare l'arruolamento in un Corpo – quello degli alpini – impegnato in primo piano e con successo nelle missioni internazionali.

Evidenzia, infatti, che il testo unificato prevede l'attribuzione di benefici, quali quelli della possibilità di fruire di defiscalizzazioni e di riserve di posti in caso di congedo, esclusivamente per i volontari che prestano servizio in tale Corpo, mentre il ricorso a tali misure potrebbe incentivare l'arruolamento dei giovani anche nelle altre specialità dell'Esercito e nelle altre Forze armate.

Rileva, altresì, che il provvedimento prevede per l'accesso ai benefici il requisito della residenza e che l'acquisizione del brevetto militare alpino costituisca titolo di preferenza ai fini dell'arruolamento nei VFP4, con effetti distorsivi sull'esito dei concorsi. Non appare, infine, opportuno che sia assegnato un contributo alla sola associazione nazionale alpini, a fronte di un panorama che annovera tante altre meritorie associazioni d'arma, sia pure aventi un minor numero di aderenti.

Edmondo CIRIELLI, *presidente*, fa presente che il testo unificato ricalca sostanzialmente l'iniziativa legislativa a sua firma, peraltro elaborata d'intesa con i competenti vertici militari. Tale proposta intendeva, da un lato, riconoscere la specificità del Corpo degli alpini e, dall'altro, era finalizzata a offrire ai giovani del Meridione che decidevano di fare gli alpini trasferendosi nelle regioni del Nord, un incentivo a radicarsi in quei territori. Prende atto che la proposta non ha avuto un particolare riscontro favorevole, e che una posizione contraria al provvedimento era stata manifestata anche dai rappresentanti del Cocer nel corso dell'attività conoscitiva svolta dalla Commissione. Pur non intendendo, quindi, farne una questione di principio, ritiene opportuno rimarcare tali finalità che reputa degne di considerazione.

Franco GIDONI (LNP), *relatore*, osserva come l'Esecutivo abbia manifestato una

posizione sostanzialmente diversa rispetto a quella espressa dal precedente Governo. Si rammarica, quindi, per il fatto che la Commissione non abbia potuto svolgere su di essa un dibattito approfondito, anche perché ritiene che alcune obiezioni testé sollevate, relative, ad esempio, alla disparità di trattamento tra volontari e al valore del brevetto, non appaiano condivisibili.

Gianfranco PAGLIA (FLpTP) si associa alle perplessità sollevate dal Governo in merito al riconoscimento del brevetto alpino. Osserva, infatti, che la formulazione letterale della norma permette a tutti i volontari appartenenti al Corpo degli alpini di vedersi riconosciuto un vantaggio anche per specialità che invece in altri Corpi non riceverebbero uguale trattamento.

Ritiene meritevole di considerazione l'idea, prospettata nella proposta del presidente, di consentire ai giovani provenienti dalle regioni meridionali di potersi radicare, dopo aver svolto per diversi anni servizio in qualità di volontari nelle Forze armate, nel Nord Italia, anche se reputa che tale finalità possa essere raggiunta attraverso una diversa previsione normativa.

Antonio RUGGHIA (PD) ricorda come il proprio gruppo si sia sempre opposto al provvedimento in esame con spirito costruttivo e senza atteggiamenti ostruzionistici. Riconosce, altresì, che il testo unificato presenta contenuti ampiamente diversi da quelli appartenenti all'originaria proposta del gruppo della Lega. Tuttavia ciò non consente di mutare il giudizio contrario. Perplessità sul provvedimento sono d'altra parte emersi anche in Assemblea da parte di componenti della vecchia maggioranza che ne determinarono il rinvio in Commissione.

Ritiene che il riconoscimento di incentivi per il reclutamento non debba discriminare nessuna Forza armata e che i contributi debbano essere assegnati a tutte le associazioni senza distinzioni precostituite per legge.

Inoltre, ravvisa un'ulteriore criticità del provvedimento nella scelta di rimettere

agli enti locali l'attribuzione degli incentivi. Infatti, in tal modo, le diverse normative regionali contribuirebbero a diversificare ulteriormente una disciplina già di per sé disomogenea.

Con tale premessa ritiene che la proposta del relatore di ritirare gli emendamenti possa essere accolta.

Francesco BOSI (UdCpTP) concorda con le osservazioni relative alle criticità del provvedimento espresse già dal rappresentante del Governo e dal deputato Ruggia. Ritiene, altresì, che occorra fare un passo indietro e ripartire dalle ragioni di fondo del provvedimento se si vuole realmente mettere mano a problematiche non certo risolubili, a suo avviso, attraverso l'attribuzione di un semplice incentivo. Occorre un'analisi più approfondita sulle motivazioni che determinano una scarsa propensione dei giovani all'arruolamento come volontari nelle Forze armate. I miglioramenti del testo recati dall'iniziativa del presidente non hanno, infatti, eliminato le riserve di fondo sul provvedimento.

Edmondo CIRIELLI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, pone in votazione il mandato a riferire in senso favorevole all'Assemblea sul testo in esame.

La Commissione respinge.

Edmondo CIRIELLI, *presidente*, chiarisce che si intende conferito il mandato a riferire in senso contrario in Assemblea, nominando contestualmente come nuovo relatore l'onorevole Ruggia.

La Commissione concorda.

Edmondo CIRIELLI, *presidente*, si riserva di nominare il Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei rappresentanti dei gruppi.

La seduta termina alle 10.40.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 18 gennaio 2012. — Presidenza del vicepresidente Francesco Saverio GAROFANI. — Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa, Filippo Milone.

La seduta comincia alle 10.40.

DL 216/2011: Proroga di termini previsti da disposizioni legislative.

C. 4865 Governo.

(Parere alle Commissioni riunite I e V).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Francesco Saverio GAROFANI, *presidente*, avverte che il parere dovrà essere reso nel corso della seduta odierna.

Gianfranco PAGLIA (FLpTP), *relatore*, osserva che il provvedimento in esame reca la proroga di taluni termini previsti da disposizioni legislative, secondo una prassi ormai consueta negli ultimi anni. Rileva, tuttavia, che il complesso delle disposizioni di proroga è significativamente inferiore a quello dei precedenti decreti.

Con riguardo agli aspetti di competenza della Commissione, evidenzia innanzitutto l'articolo 8, comma 1, che dispone la proroga di termini previsti nel codice dell'ordinamento militare.

In particolare, tale disposizione – alla lettera *a*) – proroga al 31 dicembre 2012 il termine entro il quale è consentito – ai sensi dell'articolo 2214 del codice – il transito nel ruolo tecnico-logistico dell'Arma dei carabinieri di ufficiali provenienti dalle altre Forze armate. Il transito è autorizzato con decreto del Ministro della difesa, su proposta del Capo di stato maggiore della difesa, entro il limite di centoquarantanove unità, dai ruoli e dai gradi ove risultino eccedenze rispetto ai volumi organici fissati.

La relazione tecnica precisa che la proroga al 2012 delle procedure di immisioni nel ruolo tecnico-logistico dell'Arma dei carabinieri di cui alla citata lettera *a*) è disposta al fine di completare procedure concorsuali già avviate. Inoltre, essa non determina oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato in ragione del fatto che non si modificano i limiti quantitativi e la disciplina dei presupposti per il suddetto transito.

In secondo luogo, la medesima disposizione, alla lettera *b*), proroga per il 2012 la previsione di cui all'articolo 2223, che consente ai colonnelli o ai generali dei ruoli speciali e tecnico-logistici dell'Arma dei carabinieri di non essere collocati in aspettativa per riduzione quadri (ARQ), qualora l'eccedenza possa essere compensata con carenze presenti in altri ruoli della medesima Forza armata.

La proroga consente quindi di applicare fino al 2012 la vigente disciplina, peraltro già prevista a regime e senza distinzione di ruoli per le altre Forze armate, mettendo così rimedio ad una situazione di eccedenza del ruolo speciale che è solo temporanea e che comunque sopperisce ad una parallela carenza che si registra nello stesso grado del ruolo normale.

La disciplina generale è disposta, in particolare, dall'articolo 906 del codice. Essa prevede che, ove il conferimento delle promozioni annuali nel grado di colonnello o di generale produca eccedenze rispetto agli organici previsti, il collocamento in ARQ può essere effettuato solamente se la predetta eccedenza non possa essere assorbita nelle dotazioni complessive di tale grado fissate per ogni singola Forza armata. Per il personale da collocare in ARQ, in relazione al grado, opera il seguente meccanismo automatico: se colonnello, l'ufficiale dei predetti ruoli anagraficamente più anziano e, a parità di età, l'ufficiale meno anziano nel grado; se generale, l'ufficiale più anziano in grado e, a parità di anzianità, l'ufficiale anagraficamente più anziano.

Infine, sempre l'articolo 8, comma 1, alla lettera *c*) proroga il termine previsto

dall'articolo 2243 del codice, estendendo sino al 31 dicembre 2013 il periodo di applicazione – originariamente fissato al 31 dicembre 2012 – del regime transitorio per le aliquote di valutazione dei tenenti colonnelli del ruolo normale dell'Arma dei carabinieri a partire dalle aliquote di valutazione formate al 31 dicembre 2009.

La disposizione si limita quindi a rinviare l'introduzione del cosiddetto « avanzamento a fasce », di cui gli articoli 1053, comma 2, e 1067, comma 2, del codice, che prevedono l'inclusione dei tenenti colonnelli del ruolo normale, da valutare per l'avanzamento al grado superiore, in tre distinte aliquote determinate in base all'anzianità di grado.

Evidenzia, inoltre, la proroga fissata al comma 2, del medesimo articolo 8 relativa all'applicazione delle disposizioni che prevedono l'attribuzione di un punteggio per l'ammissione ai corsi di laurea ad accesso programmato, sulla base dei risultati conseguiti nel *test* di ingresso e nel pregresso *iter* scolastico.

Pur avendo tale disposizione una valenza di carattere generale e non essendo riferita dunque al comparto difesa, la relazione illustrativa motiva la suddetta proroga proprio con riferimento a esigenze relative ad alcuni bandi di concorso del Ministero della difesa. Il riferimento è in particolare al regolare svolgimento delle procedure concorsuali per l'ammissione ai corsi dell'Accademia militare dell'Esercito, dell'Accademia navale e dell'Accademia aeronautica, per il reclutamento ufficiali dei Corpi sanitari.

Questi ultimi devono frequentare i corsi di laurea specialistica in medicina e chirurgia e, pertanto, sarebbero destinatari delle disposizioni in materia di accesso programmato. La norma proroga invece la previsione secondo cui la somministrazione ai candidati di quesiti individuati dalla Difesa soddisfa le condizioni per l'accesso ai corsi di laurea in medicina e chirurgia.

Segnala, infine, la proroga disposta dall'articolo 29, comma 10, in materia di procedure di dismissione degli immobili della difesa.

Nello specifico viene prorogato di un anno, dal 31 dicembre 2011 al 31 dicembre 2012, il termine per la conclusione delle operazioni di dismissione di alcuni immobili militari da parte dell'Agenzia del demanio, i cui proventi sono destinati a garantire la copertura finanziaria del contributo di 600 milioni di euro concesso per l'anno 2010 in favore del comune di Roma (commi 196 e 196-*bis* dell'articolo 2 della legge n. 191 del 2009).

Si interviene, pertanto, nelle procedure di urgenza per l'alienazione di alcuni specifici immobili militari oggetto di valorizzazione da parte del Ministero della difesa, insistenti nel comune di Roma. L'alienazione dovrà avvenire a cura dell'Agenzia del demanio a trattativa privata o asta pubblica.

Per quanto concerne i proventi, il comma 196-*bis* prevede che essi siano versati al bilancio dello Stato fino a concorrenza dell'importo di 500 milioni di euro; che qualora risultino superiori, le somme eccedenti sono destinati al Ministero della difesa per le attività di riallocazione delle funzioni svolte negli immobili alienati; che eventuali ulteriori eccedenze sono destinate all'entrata del bilancio, per essere riassegnate al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato.

Conclusivamente, ritiene che i contenuti del provvedimento non presentino profili problematici e che possa essere espresso parere favorevole.

Il sottosegretario Filippo Milone precisa che l'articolo 8 del decreto legge in oggetto recepisce alcune disposizioni di proroga richieste dalla Difesa. Non hanno, invece, trovato accoglimento nel testo del decreto ulteriori proposte del suo dicastero. In particolare, era stata manifestata l'esigenza di rinviare fino al 2015 l'entrata in vigore del meccanismo secondo il quale le percentuali di posti riservati ai VFP1 e ai VFP4 delle Forze armate per il reclutamento nelle carriere iniziali delle forze di polizia possano essere modificate con un decreto del Presidente del Consiglio dei

ministri. Analogamente, non è entrata a far parte del provvedimento la previsione di applicare un termine più breve (31 dicembre 2013 anziché 31 dicembre 2016) per la sospensione dell'applicazione del cosiddetto sistema di avanzamento a fasce per i tenenti colonnelli dell'Arma dei carabinieri. Ciò a testimonianza della ferma

volontà dell'Esecutivo di ridurre ai minimi termini il contenuto del decreto in esame.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole del relatore.

La seduta termina alle 11.

ALLEGATO

Incentivi per favorire, nelle regioni dell'arco alpino, il reclutamento di militari volontari nei reparti delle truppe alpine (C. 607-1897/A).

EMENDAMENTI

ART. 1.

Sopprimerlo.

- 1. 50.** Ruggia, Garofani, Villecco Calipari, Giacomelli, Gianni Farina, Fioroni, La Forgia, Laganà Fortugno, Letta, Migliavacca, Mogherini Rebesani, Recchia, Rosato, Rigoni, Vico.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 1.

(Modifiche al codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 ed incentivi agli appartenenti alle Forze armate).

1. Al codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo l'articolo 88 è inserito il seguente:

« 88.bis – *Divieto di discriminazione in materia di concessione di benefici.* – 1. In materia di concessione di benefici, è vietata, ogni forma di discriminazione tra gli appartenenti alle Forze armate.

2. Il requisito della residenza non costituisce, in alcun caso, titolo preferenziale. »

b) dopo l'articolo 635, è inserito il seguente:

« 635.bis – *Titoli preferenziali ai fini del reclutamento.* – 1. Il Ministro della difesa,

su proposta del Capo di Stato maggiore della difesa, con proprio decreto, da emanare sentito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, definisce l'elenco dei brevetti, dei titoli, degli attestati e delle abilitazioni in settori correlati alle attività dei reparti delle truppe alpine o di altri reparti specializzati costituenti titolo di preferenza – in ragione dell'attività svolta – nei concorsi per il reclutamento nelle Forze armate dei volontari di truppa in ferma prefissata.

2. I titoli di preferenza di cui al comma 1 devono essere posseduti in data anteriore a quella della pubblicazione del bando di concorso. »

c) all'articolo 637, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

« 2 – Il requisito della residenza non costituisce, in alcun caso, titolo preferenziale. »;

d) dopo l'articolo 699 è inserito il seguente:

« 699.bis – *Riserva.* – 1. Alla cessazione del loro servizio, i militari volontari in ferma prefissata di un anno, in possesso dei brevetti istituiti ai sensi dell'articolo 718.bis, già incorporati presso unità appartenenti ai reparti delle truppe alpine o altri reparti specializzati, possono – a domanda – entrare a far parte di una apposita riserva mobilitabile in caso di calamità naturale e a disposizione delle autorità nazionali, regionali, provinciali e comunali di protezione civile delle regioni eventualmente colpite da disastro.

2. La permanenza nella riserva cessa al raggiungimento del quarantesimo anno di età. »

e) dopo l'articolo 718 è inserito il seguente:

« 718.bis – *Brevetti militari.* – 1. Il Ministro della difesa, sentito il Capo di Stato maggiore della difesa, istituisce, con regolamenti emanati ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 – nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente per l'Amministrazione della difesa e senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato – il brevetto militare alpino e altri brevetti che riconoscono le competenze acquisite e ne disciplina le modalità di rilascio al personale in servizio nelle truppe alpine o in altri reparti specializzati, in possesso dei requisiti psico-fisici, di moralità e di servizio stabiliti nei regolamenti medesimi. ».

2. Le regioni e gli enti locali – in osservanza dei criteri e delle modalità stabilite ai sensi del comma 4 – possono riconoscere benefici, di carattere economico, sociale e culturale, agli appartenenti alle Forze armate che prestano servizio nei rispettivi territori, anche in ragione della particolare natura del rapporto di servizio contratto e della particolare disciplina che esso comporta.

3. Al fine di assicurare parità di trattamento sull'intero territorio nazionale, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano disciplina i criteri e le modalità con cui le regioni e gli enti locali possono garantire agli appartenenti alle Forze armate che prestano servizio nei rispettivi territori forme di incentivi, anche di carattere fiscale e assistenziale, nonché agevolazioni per l'accesso ai servizi pubblici locali e regionali.

Conseguentemente il titolo della proposta di legge è modificato dal seguente: Modifiche al codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 in materia di conces-

sione di benefici, titoli di preferenza e brevetti.

1. 51. Paglia, Di Biagio, Della Vedova.

Al comma 1, lettera a), sopprimere il capoverso 4-bis.

1. 52. Paglia, Di Biagio, Della Vedova.

Al comma 1, lettera a), capoverso 4-bis, primo periodo, dopo le parole: patto di stabilità interno aggiungere le seguenti: e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

1. 1000. Il Relatore.

Al comma 1, lettera a), capoverso 4-bis, primo periodo, sostituire le parole da: nei rispettivi territori fino alla fine del periodo con le seguenti: possono riconoscere, ai propri residenti, benefici di natura non continuativa di carattere fiscale, nei limiti consentiti dalla normativa statale vigente, e di carattere assistenziale ai volontari in ferma prefissata e in rafferma nelle truppe alpine.

1. 2001. Il Relatore.

Al comma 1, lettera a), capoverso 4-bis, sopprimere le parole: che risiedono nei medesimi territori e sostituire le parole: negli stessi con le seguenti: nei medesimi territori.

1. 53. Paglia, Di Biagio, Della Vedova.

Al comma 1, lettera a), capoverso 4-bis, dopo le parole: possono riconoscere aggiungere le seguenti: entro limiti stabiliti di reddito degli interessati.

1. 54. Bosi.

Al comma 1, lettera a), capoverso 4-ter, dopo le parole: dei reparti delle truppe

alpine *aggiungere le seguenti*: o in altri reparti specializzati.

1. 55. Paglia, Di Biagio, Della Vedova.

Al comma 1, lettera a), capoverso 4-ter, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il Ministero della difesa, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con proprio decreto, da emanarsi sentito il parere delle Commissioni parlamentari competenti, definisce l'elenco dei brevetti e dei titoli di cui al presente comma, valutabili nei concorsi per l'arruolamento dei volontari in ferma prefissata annuale.

1. 2000. Il Relatore.

Al comma 1, lettera a), sopprimere il capoverso 4-quinquies.

1. 56. Paglia, Di Biagio, Della Vedova.

Al comma 1, lettera a), capoverso 4-sexies, primo periodo, sopprimere le seguenti parole: provenienti dalle regioni dell'arco alpino e dalle altre regioni tipiche di reclutamento alpino, ivi comprese le regioni appenniniche.

*** 1. 2002.** Il Relatore.

Al comma 1, lettera a), capoverso 4-sexies, primo periodo, sopprimere le seguenti parole: provenienti dalle regioni dell'arco alpino e dalle altre regioni tipiche di reclutamento alpino, ivi comprese le regioni appenniniche.

*** 1.57.** Paglia, Di Biagio, Della Vedova.

Al comma 1, lettera b), sopprimere il capoverso 1.

1. 58. Paglia, Di Biagio, Della Vedova.

ART. 2.

Sopprimerlo.

2. 49. Ruggia, Garofani, Villecco Calipari, Giacomelli, Gianni Farina, Fioroni, La Forgia, Laganà Fortugno, Letta, Migliavacca, Mogherini Rebesani, Recchia, Rosato, Rigoni, Vico.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 2.

(Compiti dell'Associazione nazionale alpini e delle associazioni d'arma).

1. L'associazione nazionale alpini e le associazioni d'arma organizzano, insieme con ciascuna Forza armata, a favore dei volontari di truppa in ferma prefissata o in rafferma annuale corsi di formazione per lo svolgimento di attività di volontariato nelle organizzazioni che operano nel settore del servizio civile e che sono iscritte nei registri regionali o delle province autonome previsti dall'articolo 6 della legge 11 agosto 1991, n. 266, e successive modificazioni, ovvero in elenchi o albi di protezione civile previsti specificatamente a livello regionale e delle province autonome.

2. Sulla base degli attestati rilasciati dalla Forza armata di appartenenza, l'associazione nazionale alpini e le associazioni d'arma, riconosciute dal Ministero della difesa, favoriscono l'iscrizione dei volontari di truppa congedati senza demerito anche al fine di organizzarne la partecipazione alle attività di servizio civile.

2. 50. Ruggia, Garofani, Villecco Calipari, Giacomelli, Gianni Farina, Fioroni, La Forgia, Laganà Fortugno, Letta, Migliavacca, Mogherini Rebesani, Recchia, Rosato, Rigoni, Vico.

Al comma 1, sostituire le parole: con particolare attenzione al reclutamento nelle zone dell'arco alpino e nelle altre regioni tipiche di reclutamento alpino *con le seguenti*: in possesso del brevetto mili-

tare alpino istituito ai sensi del capoverso 4-*quater*, lettera *a*), dell'articolo 1.

2. 51. Paglia, Di Biagio, Della Vedova.

ART. 3.

Sopprimerlo.

3. 49. Ruggia, Garofani, Villecco Calipari, Giacomelli, Gianni Farina, Fioroni, La Forgia, Laganà Fortugno, Letta, Migliavacca, Mogherini Rebesani, Recchia, Rosato, Rigoni, Vico.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 3.

(Incentivi).

1. Nello stato di previsione del Ministero della difesa è istituito un fondo con

una dotazione di 200 mila euro annui, a decorrere dall'anno 2012, destinato alle Associazioni d'arma per lo sviluppo delle attività associative previste dal loro statuto.

2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a 200 mila euro annui a decorrere dall'anno 2012, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per gli anni 2012 e 2013, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2012-2014, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2011, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

3. 50. Ruggia, Garofani, Villecco Calipari, Giacomelli, Gianni Farina, Fioroni, La Forgia, Laganà Fortugno, Letta, Migliavacca, Mogherini Rebesani, Recchia, Rosato, Rigoni, Vico.